

Norme concernenti l'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale in Svizzera

Riassunto del documento emanato dal Dipartimento federale degli affari esteri il 1° agosto 2007
(aggiornato il 1° marzo 2009)



I contrassegni del patrimonio mondiale, ossia:

- l'**emblema** (logo),
- ma anche le espressioni «**patrimonio mondiale**», «**patrimonio mondiale dell'UNESCO**» e i loro derivati,

sono protetti.

Il loro uso soggiace, in ogni caso, a un'autorizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

L'uso di questi contrassegni dev'essere associato alla trasmissione di valori educativi, scientifici, culturali o artistici strettamente legati alla Convenzione del patrimonio mondiale, nonché ai principi e agli ideali dell'UNESCO.

Le **istanze ufficiali** responsabili di un bene del patrimonio mondiale possono utilizzare i contrassegni per:

- indicare ai visitatori le vie d'accesso a un bene;
- informare il pubblico, per mezzo di pubblicazioni, libri, opuscoli, video, CD-Rom, DVD ecc.;
- progetti, attività o manifestazioni associate alla missione della Convenzione del patrimonio mondiale.

L'uso dei contrassegni del patrimonio mondiale è per contro vietato:

- a fini commerciali, che si tratti di prodotti o di servizi;
- per prodotti, anche gratuiti, che non hanno alcun valore educativo o un valore educativo molto ridotto, come tazze, ombrelli, T-shirt, pin, imballaggi e altri souvenir turistici;
- per progetti, attività o manifestazioni (concerti, concorsi, mercati, corse ecc.) che si svolgono all'interno di un bene del patrimonio mondiale ma il cui scopo principale non è di trasmettere valori educativi, scientifici, culturali o artistici strettamente legati alla Convenzione del patrimonio mondiale e ai principi e ideali dell'UNESCO.

Procedura per l'ottenimento di un'autorizzazione a utilizzare i contrassegni del patrimonio mondiale

Ogni persona fisica o giuridica può domandare un'autorizzazione.

Le istanze ufficiali responsabili di un bene del patrimonio mondiale sono a disposizione per consigliare le persone interessate e valutare con loro le possibilità di ottenere una siffatta autorizzazione.

Le domande di autorizzazione devono:

- precisare per quale uso (pubblicazione, progetto, manifestazione, attività, segnaletica, informazione ecc.) e per quale durata è domandata l'autorizzazione;
- comprendere un esempio dell'uso previsto (bozzetto, manoscritto, programma, concezione ecc.);
- specificare in che modo l'uso previsto contribuirà a realizzare la missione della Convenzione del patrimonio mondiale.

Le domande devono essere indirizzate almeno 45 giorni prima della data prevista per l'uso dei contrassegni:

- per posta: alla Segreteria della Commissione svizzera per l'UNESCO, DFAE, 3003 Berna;

- per posta elettronica a: unesco@eda.admin.ch

che risponderà entro 30 giorni. Contatto: tel. 031 324 10 67

Applicazione e disposizioni transitorie

L'applicazione delle presenti norme ha effetto dal 1° agosto 2007.

Il DFAE procede annualmente al riesame delle presenti norme e pubblica eventuali modifiche sul sito www.unesco.ch e www.patrimoniomondiale.ch. Gli utenti dei contrassegni del patrimonio mondiale sono tenuti a informarsi su tali modifiche e dispongono di un anno per conformarsi alle norme rivedute.

In caso di abuso dei contrassegni del patrimonio mondiale, il Dipartimento federale degli affari esteri si riserva il diritto di adire le vie legali.